

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 005 del 10.01.2013

Oggetto: Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Direttive.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 076, con decorrenza dal 15.01.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 005	Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Direttive.
Del 10.01.2013	

Il dieci gennaio duemilatredecim, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Visto il d.l. 09.02.2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'art. 2 della l. 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei commi 8 e 9, che sono stati sostituiti con il seguente testo:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione é disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente."

ed ha aggiunto dopo il 9° i seguenti commi:

" 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione é pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui é attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

Considerato quanto segue:

- il regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 17.04.1998, reca allegato l'elenco dei procedimenti amministrativi, con l'indicazione per ciascuno di essi: dell'unità organizzativa responsabile, dell'evento che determina la data di inizio del procedimento, dell'organo competente all'adozione dell'atto finale, del termine di conclusione;

- preliminarmente alla formazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, con l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di superamento del termine ordinario di conclusione dello stesso, è necessario rivedere sia l'elenco dei procedimenti di competenza dei vari uffici sia il termine ordinario di conclusione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della l. 7.08.1990, n. 241, che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce quanto segue:

"2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione."

Considerato che i termini massimi ordinari stabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi, come stabilito dall'art. 2, comma 7, della 7.08.1990, n. 241, nel modo seguente:

"7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2."

Considerato che per la ridefinizione delle tipologie e dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è necessario:

- che i Responsabili di Procedimento e di Servizio forniscano l'elenco dei procedimenti della cui gestione i rispettivi Uffici si occupano attualmente e quantifichino, sulla base delle attuali esigenze organizzative e gestionali, il termine ordinario ritenuto congruo, nel rispetto dei limiti di legge, per la definizione di ciascuna tipologia degli stessi;

- che il lavoro di revisione dei Responsabili di procedimento e di Servizio sia coordinato dal Segretario Comunale, perché si possa procedere all'esame degli elenchi e alla verifica della congruità delle tipologie di procedimento e del termine ordinario per ciascuno di essi proposto;

- stabilire il soggetto cui è attribuito il potere di sostituzione in caso di ritardo o di inerzia del responsabile del procedimento designato.

Ritenuto in merito a tale ultimo aspetto che:

- nel caso di ritardo o inerzia del Responsabile del procedimento, il sostituto è individuabile nel Responsabile del Servizio cui il dipendente nominato Responsabile del procedimento è assegnato;

- nel caso di ritardo o inerzia del Responsabile del Servizio, il sostituto è individuabile nel Segretario Comunale, unico organo gestionale di grado elevato presente nel Comune.

Preso atto che occorre dare attuazione alla legge citata, che è in vigore dal 23.03.2012.

Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, n. 4/12 del 10.05.2012, recante chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Unanime

DELIBERA

Di incaricare il Segretario Comunale di coordinare la redazione e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'elenco dei procedimenti amministrativi del Comune, recante per ciascuna tipologia il nominativo del dipendente responsabile e il termine ordinario di conclusione.

Di incaricare il Segretario Comunale di coordinare la proposta di un nuovo regolamento sulla gestione dei procedimenti amministrativi dell'Ente.

Di stabilire:

- per il completamento della ricognizione sui procedimenti da parte dei Responsabili dei procedimenti e dei Servizi il termine del 31/01/2013;

- per la consegna della proposta di regolamento sulla gestione dei procedimenti amministrativi il termine del 28/02/2013.

Di prendere atto che spettano al Segretario Comunale, ai Responsabili di Procedimento e ai Responsabili di Servizio i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.